

N. R.G. 476/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

nelle persone dei signori Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente
Dott. [REDACTED] - Consigliere rel.
Dott. [REDACTED] - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo Generale dell'anno 2022

promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dall'Avv. Andrea Sorgentone che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.

- appellante -

contro

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), rappresentata, giusta procura 28.11.2018, Notaio [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliata in Nuoro presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difese in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione

e contro

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta a margine della comparsa di risposta.

- Appellate -

Serial#: 77ac67fd19fec18b1c01a929d29880
G1 Serial#: 40326bde16512499
Firmato Da:
Firmato Da:



in punto a: contratti bancari

Trattenuta in decisione sulle seguenti:

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, in riforma della sentenza n. 262/2022 pubblicata il 19/04/2022 e della conseguente sentenza n. 510/2022 pubblicata il 13/09/2022 (RG n. 491/2015), non notificate, in relazione ai conti correnti ancora in essere tra le parti nei quali si evidenzia un'apparente esposizione debitoria del debitore principale, c/c n. 0652/73630195 nonché c/c n. 1700148, accogliere integralmente le conclusioni formulate nel primo grado di giudizio e pertanto: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, “1) in via principale accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; 2) ovvero in via subordinata: condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità / illegittimità / mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi; 3) in ogni caso, accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute; 4) per effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, accertare e dichiarare – con azione di accertamento negativo - che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare, con riferimento al periodo documentato, il saldo del c/c 0652/73630195 e dei c/c n. 1000/573 e n. 1700148, con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili e conseguente rettifica delle risultanze in Centrale Rischi, epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come



di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo o in subordine dal saldo apparente. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

Il Procuratore della banca appellata chiede e conclude:

“L'Ecc.ma Corte d'Appello, omnibus contrariis reiectis, voglia: - in via preliminare di rito, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l'avverso gravame per difetto di potere di rappresentanza processuale; - rigettare, in ogni caso, l'avverso gravame e ogni avversa richiesta, anche istruttoria, per tutte le ragioni di cui in espositiva; - condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.”

Il Procuratore della ██████████ chiede e conclude:

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in via principale: 1) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui respinge la domanda avanzata da ██████████ diretta ad accertare, con riferimento ai contratti di conto corrente per cui si è causa, che la banca ha annotato a debito interessi, commissioni varie e spese non previste dalla legge e la domanda di accertamento della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo al 30.6.2000; 2) Accertare e dichiarare, in accoglimento della domanda di accertamento negativa, che la ██████████ non ha alcun debito nei confronti della ██████████ quali somme a saldo dei conti correnti per cui è causa e l'inesistenza di alcun credito della Banca nei confronti della ██████████. (c/c ordinario n.1000/573, n.0652/73630195, n.1700148); 3) Condannare la Banca al pagamento in favore della ██████████ delle somme che risulteranno a debito nei confronti della società attrice, oltre agli interessi dalla data di maturazione dei singoli scaglioni di credito fino al saldo; In via subordinata: 4) Senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge; In ogni caso: 5) Accertare e dichiarare la nullità / illegittimità / mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi. Accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esplicativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms,



comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni di valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute; 6) Accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L.108/96, art.644 cp e art.1815 cc., essendo usurari o comunque essendoci usura come provato dall'approfittamento da parte della convenuta dello stato di bisogno degli attori desumibile dalla elevatezza dei tassi richiesti; 7) In subordine al n.5) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, essendo il contratto di c/c precedente la L.108/96, si chiede vengano ridotti nel limite del tasso soglia. In via ulteriormente subordinata, 8) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della domanda principale, accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 0652/73630195 (aperto) all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) e dei c/c n.1000/573 e 1700148 (chiusi) al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interessi attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo; 9) Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna di controparte al pagamento delle spese delle Consulenze Tecniche espletate”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'atto introduttivo della lite la ██████████ in persona del legale rapp.te p.t. ██████████ e quest'ultima anche in proprio hanno convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro la banca ██████████ esponendo che:

- 1) la società attrice era titolare presso la convenuta dei rapporti di c.c. di cui in appresso A) c/c n.1000/573 aperto il 19.12.1986 e chiuso il 15.1.2009; B) c/c n.0652/73630195 aperto il 23.1.1991 e con un apparente saldo al 31.12.2014 di -414880,19; C) c/c 1700148 aperto il 1.1.2002 e attualmente estinto;
- 2) per detti c/c, costantemente affidati, la banca aveva annotato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge;
- 3) la ██████████, quale fideiussore dei conti ancora in essere, aveva interesse a verificare il saldo effettivo all'ultimo e/c in atti, ovvero alla chiusura, essendo stati annotati interessi a debito anatocistici e usurari in violazione di norme imperative;



4) la correntista aveva chiesto (se esistenti) copia dei contratti di apertura del c/c; dei contratti di apertura di credito vigenti tempo per tempo nonché degli e/c mancanti rispetto a quelli prodotti, documenti mai consegnati dalla banca;

5) quest'ultima, inoltre, si era resa inadempiente nella tenuta e formazione degli e/c avendo applicato condizioni diverse da quelle legali.

Richiamata la disciplina in materia di ripartizione dell'onere della prova; lamentata l'applicazione di interessi usurari; dedotta la nullità delle pattuizioni economiche (*ove esistenti e provate*), ha concluso come in epigrafe (salvo a specificare che il c/c n.652/73630195 era ancora *aperto* e nulla essendo allora indicato circa la richiesta di rettifica delle risultanze in Centrale Rischi).

Con comparsa 28.9.2015 la ██████████. si è costituita in giudizio con altro Procuratore.

Con comparsa 13.11.2015 si è costituita in giudizio la convenuta la quale – per quanto qui ancora rileva – ha dedotto I) il difetto di legittimazione passiva della ██████████ non risultando dimostrata la sua qualità di fideiussore; II) la prescrizione di ogni avverso preteso diritto e/o azione; III) che l'onere di produrre in giudizio i contratti di conto corrente e l'intera sequenza degli estratti conto relativi ai rapporti contrattuali gravava su parte attrice; IV) che mai aveva applicato tassi usurari.

Ha concluso per il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e due CTU.

Con sentenza non definitiva n.262/2022 il Tribunale ha 1) respinto le domande avanzate dalla ██████████ 2) accertato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi nei c.c. n.1000/573 e n. 0652 / 73630195 fino al 30.6.2020; 3) respinto la domanda della ██████████ diretta ad accertare che in riferimento ai tre contratti di c.c. la banca aveva annotato a debito interessi, commissioni varie e spese non previste dalla legge; 4) respinto la domanda della ██████████ tesa ad ottenere la condanna della banca alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti e ad accertare l'inadempimento della stessa per aver applicato condizioni ultralegali non pattuite; 5) condannato la ██████████ alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.

Avverso detta sentenza hanno fatto riserva di appello la ██████████ e la banca convenuta.

Indi, istruita ulteriormente la causa, con sentenza n.510/2022 il Tribunale ha respinto 1) le domande avanzate dalla ██████████ dirette ad accertare come non dovuti gli interessi e le commissioni richieste dalla banca e che i saldi relativi ai c.c. erano errati; 2) disposto la compensazione delle spese di lite



tra la società attrice e la convenuta e posto a carico delle stesse, nella misura di ½ ciascuna, le spese delle CTU.

Avverso la sentenza n.262/2022 e la conseguente sentenza n.510/2022 ha proposto appello [REDACTED]

Ha dedotto che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto I) non provato il legame di garanzia con conseguente statuizione sulla carenza di legittimazione attiva di essa appellante; II) che, in ogni caso, il garante non potrebbe mai agire per conoscere la reale esposizione del debitore principale residuando in capo allo stesso la sola possibilità di resistere ad una eventuale domanda di pagamento della banca; III) che non avesse lamentato la inesistenza materiale *del negozio* bensì la (sola) nullità delle clausole ivi contenute; IV) che non avesse ritualmente assolto all'onere della prova sulla stessa gravante; V) che avesse limitato l'elisione dell'effetto anatocistico sino al 30.6.2000.

Ha concluso come in epigrafe.

Costituita in giudizio, la banca appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.

Ha dedotto, in limine, la inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza processuale del difensore; per il resto ha confermato le difese già rese nel giudizio primo grado, concludendo come in epigrafe.

All'atto della sua costituzione nel giudizio di gravame la [REDACTED] ha interposto appello incidentale (anche adesivo).

Segnatamente, in termini *adesivi*, ha impugnato la sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale A) aveva rigettato la domanda diretta ad accertare che, con riferimento ai c/c in essere presso la banca, erano stati annotati a debito interessi, commissioni varie e spese non previste dalla legge “*avendo il Giudice di primo grado errato nella ricostruzione del fatto, ritenendo erroneamente che la [REDACTED] avesse agito in giudizio per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali*”, senza mai contestare l'esistenza di un contratto scritto tra le parti; B) aveva rigettato la domanda di inadempimento della banca per aver applicato condizioni economiche ultralegali non pattuite e ciò “*per non avere la parte attrice prodotto in causa la copia dei contratti di rapporto in conto corrente*”; C) non aveva riconosciuto l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il periodo successivo al 30.6.2000 e ciò per “*non aver la parte attrice prodotto in causa*



la copia dei contratti dei rapporti di conto corrente ovvero per non aver dedotto e dimostrato che l'istituto di credito non aveva comunicato al cliente l'applicazione della clausola di reciprocità".

Ha, altresì, lamentato la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna della banca alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, per violazione dell'art.112 c.p.c. avendo ella omesso di concludere in tal senso nella comparsa conclusionale 14.2.2022.

Ha, infine, proposto appello *incidentale* avverso la sentenza n.510/2022 nella parte in cui aveva rigettato la domanda volta a dichiarare che i saldi dei c.c. in disamina erano errati *e non dovuti* e in punto di disciplina delle spese del giudizio.

Ha concluso come in epigrafe.

La causa è stata istruita con CTU ed è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza 13.12.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Per ragioni logico – giuridiche occorre procedere anzitutto alla disamina delle questioni preliminari sollevate dalla difesa della Banca appellata.

Va disattesa la doglianza di inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza processuale del difensore.

Per principio di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire) in materia di procura al difensore, il conferimento in primo grado di una procura speciale alle liti, per es., mediante la formula "*per il presente giudizio*" (o processo, causa, lite, etc) senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (per una applicazione del principio v. Cass. 16372/2018).

Nella specie nel mandato alle liti rilasciato dalla ██████████(in proprio e quale legale rapp.te della ██████████) è dato leggere che, con lo stesso, ella ha *delegato* l'Avv. Andrea Sorgentone "*a difenderci nella causa nei confronti dell'██████████ in relazione ai c/cn.1000/573; 1700148; 0652/73630195*".



In assenza di indicazioni delimitative, la locuzione ampia di cui in epigrafe induce questa Corte ad affermare che il mandato alle liti deve intendersi esteso anche presente al giudizio di appello.

Deve, pertanto, ritenersi in conformità.

Né miglior sorte merita la doglianza di inammissibilità, per asserita tardività, della impugnazione incidentale introdotta dalla [REDACTED] (v. preverbale 23.3.2023).

Risulta per tabulas che dopo la pronuncia della sentenza non definitiva n.262/2022, con le note 2.9.2022 il Procuratore della [REDACTED], ai sensi dell'art.340 cpc, ha formulato riserva di appello su tutti i capi della sentenza resa in data 19.4.2022.

La sentenza definitiva è stata resa ex art.281 sexies cpc all'udienza 13.09.2022.

A seguito dell'appello introdotto dalla [REDACTED], con udienza fissata al 17.3.2023, la [REDACTED] ha formalizzato la sua costituzione in giudizio con la comparsa 24.2.2023: risulta, pertanto, rispettato il termine interno previsto dall'art.343 cpc (20 gg prima dell'udienza di comparizione).

Altresì, ove si ponga mente al fatto che la sentenza definitiva, come sopra riportato, è stata resa il 13.9.2022, deve correlativamente ritenersi che anche limite esterno della impugnazione ex art.327 cpc sia stato rispettato.

Devono, pertanto, ritenersi infondate le censure prospettate in parte qua dalla difesa della banca appellata.

II

Passando alla disamina delle ragioni del gravame proposto in via principale, è fondato il motivo di appello di cui al superiore punto I.

Con tale doglianza la [REDACTED] ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado poiché non sarebbero state correttamente esaminate le informazioni ritraibili dalla visura della Centrale Rischi.

La censura merita condivisione nei termini di cui in appresso.

Risulta documentalmente provato che, con riferimento al c.c. n.1700148, il saldo finale al 31.12.2014 era pari a € 66,07.

Del pari, risulta documentalmente provato che a quella data, con riferimento al c.c. n.652/73630195, il saldo era pari a € - 414.880,19.

Orbene, dalla disamina delle informazioni ritraibili dalla visura della Centrale dei Rischi (v. pag.36, "data contabile dicembre 2014"), si evince che nella categoria "Rischi a revoca" (nei quali rientrano,



secondo le informazioni disponibili nella legenda della visura, le aperture di credito in c/c, come quelle per cui si procede) e segnatamente, nella voce “*utilizzato*”, vengono indicati esattamente gli importi di “418.880” e “66”: in difetto di diversa evidenza (e risultando omessa di ogni alternativa allegazione) deve affermarsi che detti importi si riferiscano ai c.c. n. 652/73630195 (il cui saldo al 31.12.2014 era pari a € - 414.880,19) e n. 1700148 (il cui saldo finale al 31.12.2014 era pari a € 66,07).

I c/c in disamina vengono appuntati come conti garantiti, indicandosi tra i garanti anche [REDACTED]. All’esito di quanto precede, e limitatamente ai due c.c. di cui si è detto, l’esistenza del contratto di fideiussione (neppure avendo la banca allegato la configurabilità di altra garanzia diversa) deve ritenersi dimostrata in via presuntiva.

Riguardo, poi, alla prova dei contratti di fideiussione, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, l’espressa manifestazione della volontà di prestare fideiussione di cui all’art. 1937 c.c. deve intendersi nel senso che “*non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni*” (ex multis v. Cass. n. 34239/2024).

Quanto, poi, all’ulteriore rilievo del Giudice di primo grado (secondo cui non sarebbe comunque possibile verificare le condizioni della fideiussione) merita replicare che l’onere probatorio ricadente sul fideiussore attiene unicamente all’esistenza della garanzia, dal quale sorge un interesse giuridicamente apprezzabile a conoscere la reale esposizione dalla garantita, mentre non rilevano le condizioni della fideiussione, non discutendosi in questa sede della validità e/o nullità o dei limiti della garanzia stessa.

*

È, del pari, fondato il motivo di gravame (v. punto II) con cui si censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata negata la sussistenza dell’interesse a far valere, in capo al fideiussore, in via diretta le nullità inficianti il contratto concluso dal debitore principale.

La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha riconosciuto la legittimazione del fideiussore rispetto all’azione di nullità e di accertamento del saldo rettificato.

Questa Corte, nella sentenza n. 145/2023 (negli stessi termini v. anche sentenza n.254/2024) ha già ritenuto che “*l’argomentazione sviluppata ... con riferimento al difetto di legittimazione del*



fideiussore ... non ha pregio, avuto riguardo alla natura di accertamento negativo, e conseguente rettifica del saldo, della domanda proposta ... e volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli addebiti privi di valido titolo, alla cui proposizione ha interesse anche il fideiussore in via diretta per rendere opponibile anche nei propri confronti l'entità del debito garantito”.

Negli stessi termini si colloca l'insegnamento della Suprema Corte avendo ella affermato la carenza di legittimazione del fideiussore in relazione alla sola azione volta alla condanna della banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso (in difetto di allegazione e prova del pagamento da parte del garante) e non già alla differente pretesa, pur proposta, di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e di rideterminazione del saldo del conto corrente (“... *i controricorrenti, che in qualità di fideiussori avevano agito in primo grado congiuntamente alla debitrice principale, chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente alla stessa intestato, previo accertamento della nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed il regime delle valute e del carattere usurario dei tassi applicati agli interessi debitori, nel proporre appello non si sono limitati a ribadire le predette domande, ma hanno riproposto anche quella di condanna della Banca alla restituzione dell'importo illegittimamente addebitato o riscosso: in ordine alla stessa essi dovevano tuttavia considerarsi privi di legittimazione, spettando quest'ultima esclusivamente all'intestataria del conto, a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti. ...*”: così Cass. Civ. 31653/2019).

III

Sono fondati, e possono essere accolti per quanto di ragione, i motivi di gravame di cui ai superiori punti III, IV e V (e i corrispondenti motivi di appello incidentale adesivo introdotti dalla difesa della ██████████).

Del pari sono fondate, e possono essere accolte per quanto di ragione, le ulteriori ragioni di appello incidentale della soc. ██████████.

Detti motivi possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome tutti sostanzialmente dirette a censurare i passaggi motivazionali delle sentenze impugnate laddove hanno ritenuto infondate le domande dell'appellante e della ██████████ volte alla rettifica dei conti e alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dalla correntista.



Si legge nella sentenza n.262/2020 che *“come emerge chiaramente dal contenuto dell’atto di citazione, la parte attrice ha lamentato l’addebito, da parte dell’istituto di credito, di interessi debitori ultralegali mai validamente pattuiti, spese e commissioni non previamente concordate o comunque non dovute e, in quanto tali, da ritenersi nulle. In particolare la parte attrice non ha contestato l’esistenza di un contratto scritto tra le parti ma ha dedotto la mancata pattuizione nelle forme previste dalla legge di alcune condizioni contrattuali”*.

Trattasi di valutazione che questa Corte non condivide posto che, difformemente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi che parte attrice avesse contestato la stessa esistenza del disciplinare negoziale.

L’inesistenza del contratto scritto (rectius, dei contratti) è stata lamentata dalle attrici sin dall’atto introduttivo del giudizio come può evincersi dalle allegazioni di cui alle pagg. 1 (*“il correntista ha chiesto con lettera AR – se esistenti – copia del contratto di apertura del c/c....”*), 2 (*“laddove la banca dovesse affermare l’esistenza dei contratti con ciò solo allegherà fatti nuovi”*; *“il contratto ha forza di legge tra le parti ma solo se esistente”*), 4 (*“è esattamente quanto potrebbe accadere nella presente causa: davanti all’affermazione degli attori sulla mancata applicazione delle condizioni legali, la banca convenuta, laddove affermasse l’esistenza del contratto, ...”*), 7 (*“la banca, nel momento in cui sia contestata l’esattezza di un e/c ..., deve provare che sia esatto e non può farlo se non attraverso il deposito di tutti i contratti – se esistenti” ..*) 14 (*“se negata l’esistenza di contratti ...”*).

Emerge dal dato contenutistico di cui si è detto che le attrici avessero inteso dedurre l’assenza di una pattuizione scritta contenente la regolamentazione di tutte le condizioni economiche del rapporto (tanto che hanno dedotto, solo in via subordinata, la *“nullità o illegittimità delle pattuizioni economiche se esistenti e provate”*).

A riprova vale evidenziare che, sempre nella parte espositiva dell’atto di citazione, le stesse hanno richiamato proprio gli indirizzi giurisprudenziali che addossavano alla banca, convenuta in giudizio, l’onere di provare la pattuizione in forma scritta del contratto ove chi agisca ne neghi l’esistenza (*“... con sentenza n. 19762/2008, la Corte di Cassazione, infatti si è motivatamente discostata dall’orientamento tradizionale..., osservando che chi afferma l’inesistenza di una cosa (in questo caso l’inesistenza di una valida pattuizione delle condizioni) non può, se non con prova diabolica, provarlo ...”*).



Conseguenza di quanto esposto è che deve affermarsi che la parte attrice, odierna appellante e appellata incidentale, avesse correttamente assolto al proprio onere assertivo mediante allegazione dell'inesistenza dei documenti contrattuali in forma scritta.

A questo punto occorre, pertanto, verificare le consequenziali ricadute di quanto precede sul piano del riparto degli oneri probatori.

Questa Corte - in adesione all'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 6480/21) - ha avuto modo di chiarire, in plurime occasioni, che, seppur è vero che in via generale incombe sul cliente l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa degli addebiti in conto mediante la produzione del contratto, è altrettanto vero *“che tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi, entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. E' possibile che quest'ultima allegazione sia incontrovertibile tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustificano l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro”*.

Ebbene, la situazione da ultimo descritta ricorre nella vicenda in disamina ove, a fronte dell'eccepita inesistenza dei contratti in forma scritta da parte della correntista (e del fideiussore), era, pertanto, onere della banca, e non del correntista (o del fideiussore), darne positivo riscontro.

Dato quanto esposto, non avendo la banca curato la produzione in giudizio delle convenzioni scritte come sarebbe stato suo onere, deve correlativamente dichiararsi, in mancanza di espressa pattuizione che ne giustifichi l'applicazione, la nullità degli addebiti per interessi ultralegali (v. art.1284 c.c.), per interessi anatocistici (v. art.1283 c.c.), per commissioni e spese.

In conformità a quanto sopra si è, pertanto, reso necessario in questa sede rideterminare *“il saldo dei tre conti correnti sulla base degli estratti conto e degli scalari, applicando il tasso legale, senza capitalizzazione trimestrale, commissioni e spese”* (v. ordinanza 27.4.2023).



Le doglianze della banca appellata in merito alla incompletezza e inidoneità della documentazione in atti non colgono nel segno.

In primis merita osservare che in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo in un periodo non documentato, ben può procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere con riguardo al periodo successivo (come documentato dagli estratti conto prodotti e non solo: v. infra).

In secundis, si rileva che la serie continua di estratti conto non esaurisce il novero dei documenti idonei a rappresentare lo svolgimento del rapporto di tal che al giudice è consentito ricorrere al metodo di calcolo che ritenga più idoneo al raggiungimento di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti, tanto più quando condotto con rigore e correttezza tecnico - scientifica e con risultati, dunque, certamente attendibili.

I principi di cui sopra sono stati compiutamente enucleati nella pronuncia della Suprema Corte n. 5387/2024 la cui parte motiva, per quanto di rilievo, si riporta in appresso: *“con riguardo proprio al tema degli oneri probatori in controversie, che vedano contrapposti banca e correntista, aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo di un conto corrente bancario al fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate, [...] la Cass. n. 1763 del 2024 ha puntualizzato ... : a) «[...] l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 c.c.; b) una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi. Questi ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi consentono [...] di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni: in tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale,*



esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili .. o, ancora, gli estratti conto scalari ”.

La descritta situazione si è verificata nella specie ove la documentazione in atti - prodotta dalla originaria parte attrice, di formazione della banca e di cui ella non ha disconosciuto la conformità alle risultanze dei propri archivi - ha permesso l'individuazione degli addebiti illegittimi e il ricalcolo del saldo secondo un percorso logico utilizzato che non può considerarsi incongruente, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei riepiloghi competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati. Neppure l'assenza di indicazioni contabili relative a taluni trimestri (v. pag.5 della CTU in data 28.09.2023) può ritenersi idonea a inficiare l'attendibilità dell'accertamento peritale, posto che essa è stata risolta eseguendo il conteggio senza operare lo scomputo delle voci di cui sopra nei periodi di riferimento, ad evidente vantaggio della banca, di talché non rileva neppure l'apparente assenza di movimenti di raccordo.

Fatte queste premesse, si rileva che l'Ausiliare ha in primis accertato che:

- con riferimento al c.c. n.1700148: a) gli interessi passivi addebitati dall'istituto bancario nel corso del rapporto sono stati pari a € 63.154,50; b) gli interessi attivi accreditati a favore del correntista nel corso del rapporto sono stati pari a € 2,15; c) le commissioni di massimo scoperto addebitate dall'istituto bancario nel corso del rapporto sono state pari a € 28.750,77; d) le spese trimestrali addebitate dall'istituto bancario nel corso del rapporto sono state pari a € 8.616,45; e) la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel corso dell'intero rapporto è avvenuta con periodicità trimestrale.

Quanto, poi, al fatto che taluni degli e/c (ovvero quelli dal 1.1.2002 al 31.12.2003) sono riferibili ad altra società ben può ritenersi – attesa la totale corrispondenza dei riferimenti – che la [REDACTED] sia ad essa subentrata nel rapporto in disamina.

- con riferimento al c.c. n.1000/573 - e per il periodo dal 1.1.2003 al 15.1.2009 – 1) gli interessi passivi addebitati sono stati pari a € 35.424,05; 2) gli interessi attivi accreditati a favore del correntista sono stati pari a € 26,51; 3) le commissioni di massimo scoperto addebitate sono state pari a €



15.690,21; 4) le spese trimestrali addebitate sono state pari a € 2.272,62; 5) la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel corso dell'intero rapporto è avvenuta con periodicità trimestrale;

- con riferimento al c.c. n. 652/73630195 – e per il periodo 1.3.2002 al 31.12.2014 e con esclusione dell'anno 2013 - I) gli interessi passivi addebitati sono stati pari a € 425.908,03; II) gli interessi attivi accreditati a favore del correntista sono stati pari a € 1,14; III) le commissioni di massimo scoperto addebitate sono state pari a € 29.760,63; IV) le spese trimestrali addebitate sono state pari a € 46.467,40; V) la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi nel corso dell'intero rapporto è avvenuta con periodicità trimestrale.

In ossequio ai quesiti di cui all'ordinanza 27.4.2023 (e secondo la metodologia meglio indicata nelle pagg. 13 e ss dell'elaborato peritale) il CTU ha provveduto al ricalcolo dei conti correnti in disamina giungendo alla determinazione del *saldo banca ricalcolato* nei termini di cui in appresso:

- con riferimento al c.c. n.1700148: € 76.999,29 alla data del 31.12.2014.

- con riferimento al c.c. n.1000/573: € 29.183,71 alla data del 15.1.2009.

- con riferimento al c.c. n. 652/73630195: - € 63.920,97 alla data del 31.12.2014.

Né, relativamente a detto ultimo rapporto, alla richiesta di rettifica del saldo del conto (purgato delle poste illegittimamente annotate) è neppure ostativo il fatto che trattasi di conto “aperto” al momento dell'introduzione della lite, posto che detta ultima circostanza (attesa anche la documentata presenza di rimesse solutorie) impedisce (rectius, impedirebbe) il solo accoglimento di una eventuale domanda di indebito e restituzione delle somme (da escludersi nella specie avendo l'Ausiliare individuato un debito della correntista nei confronti della banca).

È, altresì fondata, e merita di essere accolta per quanto di ragione la domanda della ██████ finalizzata ad ottenere la condanna della banca al pagamento in suo favore delle somme “che risulteranno a debito nei confronti della società attrice” (mentre deve escludersi, in ogni caso, la possibilità di riconoscere “gli interessi dalla data di maturazione dei singoli scaglioni di credito fino al saldo” siccome domanda nuova).

Quanto alla lamentata novità della domanda è sufficiente qui richiamare le conclusioni rassegnate al punto 6) nell'atto di citazione 17.4.2015.

Ebbene, in conformità agli esiti dell'accertamento peritale, detti importi sono pari a € 42.262,03.

Su dette somme sono dovuti gli interessi di legge dalla domanda (24.2.2023) al saldo.



Ogni altra questione deve intendersi assorbita.

*

In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto “*il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito della lite*” (v. Cass.27056/2021).

Ed infatti, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall’onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antiggiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: in altri termini, la parte soccombente va individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia.

Portato di quanto precede è che la parte obbligata a rimborsare all’altra parte le spese che ha anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo od al suo protrarsi.

Facendo applicazione del principio di cui sopra si è detto, il soggetto “*soccombente* nella specie deve individuarsi nella banca appellata.

Deve allora qui statuirsi la condanna della banca alla rifusione, in favore della ██████████ e della ██████████ delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio (e dove la liquidazione delle stesse viene effettuata in applicazione dei medi tariffari del D.M. vigente *ratione temporis* in relazione al valore della causa – scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00 - per il giudizio di primo grado, riconoscendosi in favore di ciascuna parte attrice il 50% delle fasi *studio e introduttiva* e il 50% delle spese; dei minimi tariffari di cui al D.M. 147/2022 per il giudizio di appello attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già esposti nanti il Tribunale).

Per contro, restano definitivamente a carico della Banca appellata le spese delle CTU sia del primo grado che del presente grado d’appello.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- accoglie per quanto di ragione l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto:

A) accerta e dichiara che l'esatto saldo del conto corrente n. 1700148 alla data del 31.12.2014 è pari a € 76.999,29 a favore della correntista;

B) accerta e dichiara che l'esatto saldo del conto corrente n. 1000/573 alla data del 15.1.2009 è pari a € 29.183,71 in favore della correntista;

C) accerta e dichiara che, alla data del 31.12.2014, l'esatto saldo del c.c. n. 652/73630195 è pari a € 63.920,97 in favore della banca appellata;

- dichiara tenuta e condanna l'██████████ alla ripetizione in favore della correntista della somma di € 42.262,03 oltre interessi di legge dal 24.2.2023 al saldo;

- condanna la soc. ██████████ alla rifusione, in favore di ██████████ delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 856,50 per spese e € 11.440,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore del Procuratore antistatario;

- condanna la soc. ██████████ alla rifusione, in favore della ██████████ delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in € 856,50 per spese e € 11.440,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;

- condanna la ██████████ alla rifusione, in favore di ██████████ delle spese di lite del presente grado giudizio che liquida in € 1821,00 per spese e € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondersi in favore del Procuratore antistatario;

- condanna la ██████████ alla rifusione, in favore della ██████████ delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;

- pone a carico della Banca appellata le spese delle CTU di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Sassari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.

Il Presidente

Dott. ██████████

Il Consigliere rel.

Dott. ██████████

